

## Finzione sociale

Grazia Perrone

29-09-2004

Lo avevamo già [scritto](#) tempo fa.

Giuseppe Aragno [era stato ancor più esplicito](#)

Ora è [ufficiale](#).

Le mie previsioni più fosche in merito all'applicazione "dorotea" della norma si stanno avverando e la riforma Moratti sta passando.

*Gradualmente* si premurano di dirci. Ma sta passando ... nonostante gli appelli alla ["resistenza"](#) che proliferano in rete.

E' sufficiente leggere i comunicati sindacali (anche del "mio") per comprendere che la ["trattativa difficile"](#) è - in realtà - solo una foglia di fico dietro la quale si cela l'ennesima **finzione sociale** che ha - nel sindacato che *concerta* il principale (e consapevole) attore protagonista.

Con la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (ai sensi e per effetto della legge 29/93 e successive modifiche ed integrazioni) [\[1\]](#) il legislatore ha rinunciato a regolare autonomamente taluni aspetti della legislazione *secondaria* (quali ad esempio la retribuzione, i compiti e l'orario di servizio del personale docente) avocando a sé la determinazione **esclusiva** della norma primaria.

Banalizzando molto potrei dire che - al Parlamento - spetta il compito di formulare le leggi; ai Sindacati quello di **regolamentarne** taluni aspetti.

E che quanto affermo sia vero, lo riconosce implicitamente lo stesso Dacrema quando scrive che **prima** c'è stata la legge Finanziaria (la n. 662 del '96) e **dopo** il contratto (del '99 e del 2003).

Quali sono le leggi formulate dal Parlamento sulle quali la contrattazione può intervenire per *addolcirne* gli effetti senza **stravolgerne** l'impianto?

Esse sono:

- 1) La legge 53 del 28 marzo 2003 che - contrariamente a quanto affermato da molti - contiene un, labile, riferimento alla figura del tutor nell'articolo 5, comma 1, lett. g laddove si legge che i docenti **appositamente formati** possano (testuale) (...) "*assumere funzioni di supporto, di **tutorato**, e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative* ;
- 2) Il 1° decreto attuativo della riforma Moratti, ovvero: la legge n. 59 del 19 febbraio che - all'art. 7 - **esplicita e regola giuridicamente** la figura del tutor nella scuola primaria (ex elementare);
- 3) la circolare n. 29 del 5 marzo 2004 che "*addolcendo*" un po' i toni chiarisce (ma, in realtà, inquieta ancor più) che la figura del tutor non sarebbe una *nuova figura professionale ma ... rientra nel profilo professionale docente*.

Fin qui la norma **primaria** votata - a maggioranza e senza un'opposizione sociale e politica degna di questo nome - dal Parlamento.

La norma *secondaria* affidata alla contrattazione, ovvero il numero dei "fortunati" destinati ad assolvere la funzione tutoriale, le modalità di selezione, l'orario di servizio, le funzioni da espletare, la retribuzione ecc. la stanno ... concertando.

Se ci metteranno poco o tanto non è dato sapere (anche perché i ... "*piccioli*" sono pochi) ma ... ci informeranno.

Spero.

Ah! Dimenticavo. Ci avevano parlato di un referendum da sottoporre al parere (vincolante? boh!) dei lavoratori. Qualcuno di voi ne sa qualcosa?

[1] Ai sensi di questa norma il contratto - stipulato in regime "privatistico" - non solo è soggetto alle leggi del diritto privato ma assume, immediatamente, il valore di norma cogente avente valore *erga omnes* senza, ulteriori, atti di recepimento da parte dell'Amministrazione centrale.